

Legge regionale 18 agosto 1990 , n. 34 - dal 20/04/2001

Disposizioni in materia di usi civici.

Art. 1

1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici, fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale, su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici nella Regione Friuli - Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319 per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' autorità giudiziaria.

2. Ai compensi di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti periodici previsti dall' articolo 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

Art. 2

1. All' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, le parole << dei componenti la Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia conferito l' incarico di Direttore regionale >>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993